

REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 465/89 IV. Legislatura

D.D.L. "Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988/1990".

- RELAZIONE -

Il Contratto per i dipendenti delle Regioni e degli Enti pubblici non economici da esse dipendenti, relativo al triennio 1988/1990, è stato siglato dalle parti il 23/DIC/89.

La procedura prevista perchè lo stesso, previa adozione della deliberazione di compatibilità finanziaria del Consiglio dei Ministri, diventi DPR, richiede ora il preventivo parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 17 della L. 23/AGO/88 n. 400.

Le Regioni a statuto ordinario possono provvedere al recepimento dell'accordo, con proprie leggi, dopo che è stata adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la deliberazione di compatibilità finanziaria.

Poichè è stata indicata la data del 25 febbraio come possibile data di adozione della precisata deliberazione e coincidendo il periodo di attività tecnica-istituzionale con la fase di fine legislatura regionale, vi sono margini di tempo ristrettissimi per il recepimento della normativa contrattuale del personale regionale.

E' stato pertanto opportuno procedere ad un recepimento "asettico" di tutta quella parte del contratto che è di mera disciplina di istituti per i quali non vi sono margini di incidenza da parte della contrattazione decentrata, rinviando a successivo apposito provvedimento

..//..

REGIONE PUGLIA

- 2 -

legislativo la disciplina di alcuni istituti, quali l'ordinamento professionale e le relative figure professionali, i criteri per l'attribuzione dei trattamenti economici differenziati e della indennità di funzione ai dirigenti della 1^a e 2^a qualifica dirigenziale.

La sola diversità del testo della legge regionale di recepimento rispetto al testo dell'accordo è quella di cui all'art. 6 ultimo comma, norma con la quale si tende a sanare per il periodo 1987/89 i motivi formali di annullamento indicati dal Commissario di Governo sulla deliberazione di erogazione del premio incentivante la produttività.

Nel merito delle norme contrattuali recepite nella legge regionale, esse sono comprese in dieci Capi.

Il Capo I (Disposizioni generali) contiene le norme riguardanti il campo di applicazione dell'accordo recepito e la durata dello stesso.

Il Capo II disciplina i rapporti Amministrazione - Cittadini e le modalità per la garanzia dei servizi pubblici essenziali.

Il Capo III contiene la disciplina per "il miglioramento dell'efficienza dei servizi". Con tale disciplina si passa dalla logica della maggiore produttività, legata ad una diversa organizzazione del lavoro, propria dell'accordo relativo al triennio 85/87 (DPR 268/87 - L.R. 13/86), che a tal fine prevedeva l'istituzione del Fondo di Produttività (art. 8 del DPR 268/87), alla logica di ricondurre tutti i precedenti elementi costituenti salario accessorio in un unico Fondo finalizzato appunto al miglioramento della efficienza dei servizi come obiettivo generale della Amministrazione.

Il Capo IV disciplina in maniera organica e puntuale le Relazioni sindacali, chiarendo finalmente lo spinoso problema per le Amministrazioni del comparto delle aspettative e dei permessi sindacali.

..//..

REGIONE PUGLIA

- 3 -

Il Capo V comprende la disciplina integrativa delle norme già definite nel secondo accordo intercompartimentale (DPR 395/88) in materia di trattamento di missione, di mobilità, diritto allo studio, pari opportunità e direttive CEE.

Una rilevanza particolare assume il Capo VI, che contiene le norme in materia di tempi e procedure dell'applicazione dell'accordo nazionale, della contrattazione decentrata e delle procedure di raffreddamento dei conflitti. Norme che mirano per un verso a delegificare il recepimento dell'accordo, per altro verso a ridurre massimamente la fase della contrattazione decentrata entro l'arco di un mese di tempo.

Le disposizioni contenute nel Capo VII dell'accordo, riguardanti l'Ordinamento professionale, sono state oggetto di rinvio ad apposito provvedimento legislativo in quanto introducono novità rispetto all'accordo 83/85 (DPR 347/83) perchè ridefiniscono le aree funzionali dell'allegato A del DPR 347/83, e prevedono una nuova e diversa collocazione delle figure o profili professionali nelle nuove aree funzionali. Significativo e originale è l'art. 32 che istituisce i "livelli economici differenziati".

Per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima, infatti, è previsto, oltre il normale beneficio contrattuale, un ulteriore beneficio economico (c.d. livello economico differenziato) pari ad una percentuale della differenza dei trattamenti economici tabellari della qualifica posseduta e della qualifica successiva. Detto beneficio, però, è attribuito solo ad una percentuale del personale appartenente a ciascun delle sette qualifiche mediante selezione per titoli.

Il Capo VIII contiene la disciplina della Dirigenza che è sicuramente innovativa rispetto alle norme del DPR 347/83, sia perchè risolve l'equivoco dell'orario di lavoro del DPR 268/87, sia perchè definisce un diverso

..//..

REGIONE PUGLIA

- 4 -

trattamento economico dei dirigenti (trattamento economico tabellare e indennità di funzione non più fissa e legata al tipo di struttura o alla qualifica dirigenziale come nel DPR 347/84) ma connessa all'effettivo esercizio delle funzioni dirigenziali e graduata in base alla importanza e/o rilevanza della direzione di strutture o di programmi, dell'attività di studio o di consulenza propositiva o di ricerca o di assistenza agli Organi. La graduazione di detta indennità è stata rinviata ad apposito successivo provvedimento legislativo.

Concreta diventa la responsabilità dei dirigenti nella gestione del Fondo per l'efficienza dei servizi.

Il Capo IX disciplina il trattamento economico, i cui benefici sono scaglionati in tre tranches aventi decorrenza 1/LUG/88; 1/OTT/89; 1/LUG/90 e per l'indennità dal 1/OTT/1990.

Tra le disposizioni particolari e finali del Capo X, particolare significato ha per la Regione PUGLIA il secondo comma dell'art. 45 dell'accordo che proroga la efficacia dell'art. 77 commi 2 e 3 dell'accordo per il triennio 85/87 (DPR 268/87).

REGIONE PUGLIA

D.D.L.

"Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti in attuazione dell'accordo nazionale per il triennio 1988 - 1990".

REGIONE PUGLIA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Finalità della legge - Campo di applicazione - Durata

1. Con la presente legge la Regione PUGLIA, in applicazione dell'art. 10 della Legge 29 marzo 1983, n. 93, così come modificato dall'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 426, recepisce i contenuti dell'Accordo Nazionale per il periodo 1988 - 1990 riguardante il personale delle Regioni a Statuto ordinario e disciplina, in conformità, lo stato giuridico e il trattamento economico del proprio personale.

2. Gli effetti giuridici dell'Accordo decorrono dal 1° gennaio 1988, gli effetti economici dal 1° luglio 1988 e si protraggono fino al 31 dicembre 1990.

3. Le norme della presente legge si applicano al personale del ruolo regionale, nonché al personale degli Enti Pubblici non economici dipendenti dalla Regione.

REGIONE PUGLIA

- 2 -

CAPO II

Rapporti con l'utenza

SEZIONE I

ART. 2

RAPPORTI AMMINISTRAZIONE - CITTADINO

1. Nell'intento di perseguire l'ottimizzazione dell'erogazione dei servizi, l'Amministrazione regionale assume come obiettivo fondamentale dell'azione amministrativa il miglioramento delle relazioni con l'utenza, da realizzarsi nel modo più congruo, tempestivo ed efficace da parte delle proprie strutture operative.

2. A tale scopo, la Regione appronta adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, anche attraverso l'istituzione dell'Ufficio pubbliche relazioni, abilitato anche a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti, ai fini del miglioramento dei servizi.

3. In tale quadro la Regione può predisporre, sentite le Organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, appositi progetti - da realizzare nel periodo di vigenza della presente legge - finalizzati in particolare ad assicurare condizioni di massima trasparenza, di dialogo e di sicurezza nel rapporto con gli utenti, ivi compresa la riconoscibilità degli addetti ai servizi, mediante interventi diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti istituzionali:

a) la semplificazione della modulistica e la riduzione della documentazione a corredo delle domande di prestazioni, applicando le norme sull'autocertificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e le istruzioni contenute nella circolare del Ministro per la funzione pubblica del 20 dicembre 1988, n. 26779, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1989;

..//..

REGIONE PUGLIA

- 3 -

b) l'ampliamento dell'orario di ricevimento, per garantire l'accesso anche nelle ore pomeridiane, laddove se ne ravvisi la necessità, in relazione alle esigenze degli utenti;

c) il collegamento fra le strutture e l'unificazione di adempimenti che valgano ad agevolare il rapporto con gli utenti, anche attraverso l'istituzione di sportelli polivalenti;

d) il miglioramento della logistica relativamente ai locali adibiti al ricevimento degli utenti con l'obiettivo di ridurre al minimo l'attesa ed i disagi ad essa connessi, anche abbattendo le barriere architettoniche ed adottando idonee soluzioni atte a facilitare l'accesso all'informazione ed ai pubblici servizi delle persone non autonome portatrici di handicap;

e) una formazione professionale del personale addetto al ricevimento degli utenti, da attuare attraverso piani da definire in sede di negoziazione decentrata, specificamente rivolta ad assicurare completezza e trasparenza delle informazioni fornite, anche con l'ausilio di adeguate apparecchiature elettroniche.

4. Entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge ed in prosieguo, con cadenza annuale, la Regione promuove apposite conferenze con le organizzazioni e confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, e con i rappresentanti delle associazioni a diffusione nazionale maggiormente rappresentative degli utenti, per esaminare l'andamento dei rapporti con l'utenza ed in particolare i risultati ottenuti e gli impedimenti riscontrati nell'ottimizzazione del processo di erogazione dei servizi, allo scopo di consentire la promozione di adeguate iniziative per la rimozione dei predetti ostacoli e per il miglioramento delle relazioni con l'utenza.

..//..

REGIONE PUGLIA

- 4 -

SEZIONE II

NORME DI GARANZIA DEL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Art. 3

Servizi pubblici essenziali

1. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 23 Agosto 1988, n. 395, i servizi da considerare essenziali nel comparto del personale della Regione e degli Enti pubblici non economici da essa dipendenti sono i seguenti:

- a) servizio elettorale;
- b) igiene, sanità ed attività assistenziali;
- c) attività di tutela della sicurezza pubblica.

2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 deve essere garantita, con le modalità di cui al successivo articolo 4, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:

- a) il servizio elettorale, limitatamente alle attività indispensabili nei giorni di scadenza dei termini, previsti dalla normativa vigente, per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali;
- b) il servizio cantieri limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti nonché misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini;
- c) il servizio attinente ai magazzini generali limitatamente alla conservazione e allo svincolo dei beni deteriorabili;
- d) il servizio attinente alla protezione civile: prestazioni ridotte anche con il personale in reperibilità.

3. Le prestazioni di cui alle lettere b, c, e d sono garantite ove esse siano già assicurate in via ordinaria nel periodo coincidente con quello di effettuazione dello sciopero.

..//..

REGIONE PUGLIA

- 5 -

Art. 4

Prestazioni indispensabili e contingenti di personale per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali

1. Ai fini di cui all'articolo 3 sono individuati, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali indicati nello stesso articolo 3, appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire, senza ricorso al lavoro straordinario, la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito accordo decentrato - da definirsi prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata - sono individuate le professionalità e le qualifiche di personale che formano i contingenti e sono disciplinati i criteri per la determinazione dei contingenti medesimi, necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.

3. La quantificazione dei contingenti numerici di cui ai commi 1 e 2 è effettuata, in sede di contrattazione decentrata, entro 15 giorni dall'accordo di cui al citato comma 2 e, comunque, prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. Nelle more della definizione degli accordi di cui ai commi 2 e 3, sono assicurati, comunque, i servizi pubblici essenziali.

4. In conformità agli accordi di cui ai commi 2 e 3, la Amministrazione Regionale individua, in occasione di ciascuno sciopero che interessi i servizi essenziali di cui all'articolo 3, i nominativi dei dipendenti in servizio presso le aree interessate tenuti alle prestazioni indispensabili ed esonerati dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle predette prestazioni, comunicando - 5 giorni prima della data di effettuazione dello sciopero - i nominativi inclusi nei contingenti, come sopra individuati, alle organizzazioni sindacali locali ed ai singoli interessati. Il lavoratore

..//..

REGIONE PUGLIA

- 6 -

individuato ha il diritto di esprimere, entro 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione, nel caso sia possibile.

5. Gli accordi decentrati, di cui ai commi 2 e 3, hanno validità per il periodo di vigenza della presente legge.

CAPO III

NORME PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI

ART. 5

Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi

1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 11 della l.r. 13/88 resta disciplinato dal suddetto articolo fino al 30/6/1990.

2. Per le finalità di cui al successivo art. 6, a decorrere dal 1° luglio 1990 è costituito un fondo annuo denominato "Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi" che è alimentato:

- a) da una somma non superiore al corrispettivo del numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e comunque non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;
- b) da una somma pari al corrispettivo di n. 25 ore annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;
- c) dalla quota del monte salari annuo di cui all'art. 11, comma 1 della l.r. n.13/88, incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso monte salari, esclusa quella relativa al personale con qualifica dirigenziale;

...//...

REGIONE PUGLIA

- 7 -

- d) dell'importo destinato nell'anno 1989 alla corresponsione dell'indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno, festivo e festivo notturno; lo stesso importo è rivalutato annualmente nella misura corrispondente al tasso di inflazione;
- e) da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di fondi previsti da finanziamenti comunitari e nazionali per una quota parte relativa agli oneri per spese generali su progetti affidati per la realizzazione agli enti stessi.

3. Il fondo di cui al comma precedente è integrato, in presenza di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività svolta, da una quota del 50% delle economie di gestione individuate con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto del comma 8 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 8, comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle economie le variazioni che si producono nella quantità di personale e le spese per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche informatiche.

4. Le somme destinate al fondo occupazionale di cui all'art. 18, comma 4 della legge regionale 13 aprile 1988, n. 13, ed al fondo per il miglioramento per l'efficienza dei servizi di cui al presente articolo, qualora non vengano impegnate entro l'esercizio finanziario di competenza, sono reiscritte, per pari importo ed allo stesso titolo, nel bilancio dell'esercizio successivo in aggiunta a quelle previste.

ART. 6

Utilizzo del Fondo per il miglioramento dell'efficienza dei Servizi

1. Il fondo di cui all'articolo 5 è destinato alla erogazione di compensi al personale, secondo le disposizioni del presente articolo, per la realizzazione di piani, progetti e altre iniziative, individuate con la contrattazione decentrata a livello di Ente, volte ad ottenere il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi istituzionali.

..//..

REGIONE PUGLIA

- 8 -

2. In rapporto alle esigenze peculiari della Regione, il fondo è finalizzato:

- a) in via prioritaria, all'erogazione di compensi incentivanti la produttività, la misura dei compensi è determinata in rapporto al superamento di parametri sperimentali di produttività di base, individuati dall'Ufficio Organizzazione e Metodi, nonché alla valutazione dell'apporto individuale, entrambi definiti con la negoziazione decentrata a livello di ente, attivando le risorse necessarie anche in termini di formazione e di mobilità per la realizzazione di obiettivi di produzione programmati; a tal fine si tiene conto delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13. In attesa della adozione dei parametri sperimentali di produttività, sono definite, con la negoziazione decentrata a livello di ente, le modalità per correlare la misura dei compensi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati secondo le indicazioni di cui all'art. 11 della l.r. 13 aprile 1988, n. 13 prevedendo, peraltro, possibilità di erogazione sulla base di parametri che tengano conto del livello professionale e della valutazione delle singole prestazioni, escludendo possibilità di erogazione generalizzata collegata esclusivamente alla presenza congiunta o meno al parametro retributivo. La valutazione delle prestazioni è demandata alla competenza dei Dirigenti con le modalità di cui al successivo articolo 39;
- b) a compensare le prestazioni di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, nel limite della spesa sostenuta allo stesso titolo nell'anno precedente;
- c) a remunerare particolari articolazioni dell'orario di lavoro, dirette anche ad ampliare l'apertura pomeridiana o le fasce orarie di fruizione dei servizi connesse alle esigenze degli utenti e degli uffici;
- d) all'attribuzione di compensi per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, nonché alla reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono interventi di urgenza;

..//..

REGIONE PUGLIA

- 9 -

e) a corrispondere specifici compensi una tantum ai dipendenti che abbiano conseguito un particolare arricchimento professionale, connesso alla programmazione della Regione a seguito del superamento di appositi corsi di formazione di durata non inferiore ad ottanta ore correlati all'evoluzione del sistema organizzativo o tecnologico e che siano stati conseguentemente adibiti ai compiti propri della specializzazione acquisita nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza.

3. Gli interventi previsti nel precedente comma non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali.

4. I criteri per l'attuazione, le modalità e le periodicità di erogazione dei compensi ed indennità di cui al 2° comma sono definiti in sede di negoziazione decentrata a livello di ente. E' esclusa la possibilità di erogazione di più indennità o compensi al medesimo titolo. Restano confermate le misure e le modalità previste dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la determinazione degli importi unitari relativi agli istituti finanziati con il fondo di cui al presente articolo; possono essere, invece, rideterminati i limiti individuali previsti per i singoli istituti in relazione a particolari esigenze dei servizi, escluso il lavoro straordinario.

5. Nell'attesa della definizione degli accordi previsti dal precedente comma 4, continuano ad operare le disposizioni vigenti e le relative modalità di erogazione per gli istituti indicati nel suddetto articolo, utilizzando esclusivamente le risorse economiche quantificate secondo la normativa preesistente e comunque con la maggiorazione dello 0,65% del monte salari.

6. I compensi incentivanti la produttività per il triennio 1987/1989 di cui all'art. 11 della l.r. n. 13/88, sono corrisposti, a sanatoria, con i criteri e le modalità definiti dalla delegazione trattante nell'accordo decentrato del 14/7/89, a pagina 9, 4° capoverso e seguenti.

..//..

REGIONE PUGLIA

- 10 -

CAPO IV

RELAZIONI SINDACALI

ART. 7

Esercizio dell'attività sindacale

1. I dipendenti della Regione hanno diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale all'interno dei luoghi di lavoro.

2. I dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di fruire di aspettative, di permessi giornalieri e di permessi orari nei limiti e secondo le modalità stabilite negli articoli seguenti.

3. Ai fini di cui al presente capo sono considerati dirigenti sindacali i lavoratori facenti parte degli organismi rappresentativi previsti dall'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 e degli organi direttivi ed esecutivi delle confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale. Per il loro riconoscimento gli organismi, le organizzazioni e le confederazioni di cui sopra sono tenuti a darne regolare e formale comunicazione all'Amministrazione da cui gli interessati dipendono.

ART. 8

Diritto di assemblea

1. Nell'ambito della disciplina dell'art. 11 del D.P.R. n. 395/88, i dipendenti regionali hanno diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in locali concordati con l'Amministrazione, nell'unità amministrativa in cui prestano la loro opera o in altra sede senza oneri per l'Amministrazione per 12 ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.

..//..

REGIONE PUGLIA

- 11 -

ART. 9

Aspettative sindacali

1. I dipendenti della Regione che ricoprono cariche statutarie in seno alle proprie confederazioni o organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative sono collocati in aspettativa per motivi sindacali, a domanda da presentare tramite la competente confederazione o organizzazione sindacale nazionale, in relazione alla quota a ciascuna di esse assegnata.

2. Il numero globale dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in rapporto di una unità per ogni 3.000 dipendenti in attività di servizio di ruolo e con rapporto di impiego a tempo indeterminato. Il conteggio per la determinazione delle unità da collocare in aspettativa è effettuato globalmente per le Amministrazioni comprese nel comparto. Nella prima applicazione

il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa è fissato in n. 1.100 unità fino al raggiungimento del rapporto di cui sopra.

3. Il numero complessivo delle aspettative di cui al precedente comma è riservato per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto e per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77/s.g. del 3 aprile 1989 garantendo, comunque, nell'ambito di tale ultima percentuale, una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 30 marzo 1989.

4. Alla ripartizione tra le varie confederazioni ed organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime, accertata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 agosto 1988, n. 395 e della circolare direttiva n. 24518/8.93.5 del 23 ottobre 1988, provvede, entro il primo

..//..

REGIONE PUGLIA

- 12 -

trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni per il personale dipendente dalla Regione, dagli Enti pubblici non economici dalla stessa dipendenti, dagli Istituti autonomi per le Case Popolari e dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale.

5. Al personale dell'Ente è riservata una quota del contingente complessivo delle aspettative proporzionale al numero complessivo dei dipendenti di ruolo ed a tempo indeterminato in attività di servizio in detti Enti distinta per comuni, province e comunità montane. Analoga quota proporzionale è riservata al personale in servizio presso le Camere di Commercio, le Regioni, gli Istituti autonomi delle case popolari ed i consorzi per le aree di sviluppo industriale.

6. Le domande di collocamento in aspettativa sindacale del personale della Regione sono presentate alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni che cura gli adempimenti istruttori, acquisendo il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - in ordine al rispetto dei contingenti di cui al presente articolo. Il provvedimento di collocamento in aspettativa per motivi sindacali è emanato dalla Regione e protrae i suoi effetti fino alla richiesta della revoca dell'aspettativa sindacale da parte della rispettiva organizzazione o confederazione che va comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed alla Conferenza dei Presidenti.

7. Eventuali modifiche in forma compensativa alla ripartizione tra gli enti delle aspettative sindacali di cui al comma 5 sono richieste dalla confederazione o organizzazione sindacale interessata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - che provvede, sentite le Associazioni, le Unioni e la Conferenza di cui al comma 4 interessati anche in ordine alla individuazione degli oneri finanziari da redistribuire.

..//..

REGIONE PUGLIA

- 13 -

8. La Conferenza dei Presidenti delle Regioni provvede alla redistribuzione, tra tutti gli Enti rappresentati, degli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo.

9. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate, rispettivamente, alla Associazione, Unione e Conferenza di cui al comma 4 ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - per i conseguenziali adempimenti.

ART. 10

Disciplina del personale in aspettativa sindacale

1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9, sono corrisposti, a carico della Regione, tutti gli assegni spettanti, ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e profilo di appartenenza e le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività, con esclusione dei compensi per il lavoro straordinario.

2. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

3. Il personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 9 può essere sostituito con le modalità e i limiti di cui all'art. 7, comma 6 e seguenti, della legge 29 dicembre 1988, n. 554. Per le qualifiche superiori alla settima si applica la disciplina prevista dalla l.r. 31 ottobre 1986, n. 59 e dall'art. 60 della l.r. 18 dicembre 1987, n. 97.

..//..

REGIONE PUGLIA

- 14 -

ART. 11

Permessi sindacali retribuiti

1. I dirigenti degli organismi rappresentativi di cui al comma 3 dell'art. 7 possono fruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi retribuiti giornalieri e di permessi orari. I permessi sindacali sono, a tutti gli effetti, equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione.

2. I permessi giornalieri, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale secondo i criteri fissati nel successivo articolo 12, mediamente non possono superare settimanalmente, per ciascun dirigente sindacale, le 3 giornate lavorative e, in ogni caso, le 18 ore lavorative.

3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3.

ART. 12

Monte ore complessivo dei permessi sindacali

1. Nell'ambito della Regione il monte orario annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente articolo 11 è determinato in ragione di n. 3 ore per dipendente in servizio al 31 dicembre di ogni anno.

2. La ripartizione del monte ore è effettuata entro il primo trimestre di ciascun anno, in sede di trattativa decentrata, in modo che una parte, pari al 10% del monte orario, sia ripartita in parti uguali fra tutti gli organismi rappresentativi operanti nella Regione e la parte restante sia ripartita in proporzione al grado di rappresentatività accertato per ciascuna organizzazione sindacale, in base al numero delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale risultante alla data del 31 dicembre di ciascun anno.

..//..

REGIONE PUGLIA

- 15 -

3. Le modalità per la concessione dei permessi retribuiti vengono definite in sede di contrattazione decentrata tenendo conto, in modo particolare, delle dimensioni, del numero dei dipendenti, delle condizioni organizzative della Regione e del suo decentramento territoriale in modo da consentire una congrua utilizzazione dei permessi presso tutte le sedi interessate.

4. Ai dirigenti sindacali, di cui al 3° comma dell'art. 7, sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'art. 3, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per la partecipazione alle trattative sindacali di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, ai convegni nazionali ed alle riunioni degli organi nazionali, regionali e provinciali - territoriali - e dei congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali. Tali permessi sono concessi anche ai lavoratori eletti o designati quali delegati a partecipare ai congressi delle rispettive organizzazioni sindacali e non si computano nel contingente complessivo di cui al primo comma.

5. Diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione ~~dei~~ permessi sindacali, fermo restando il numero complessivo, sono comunicate alla Regione per i conseguenziali adempimenti.

ART. 13

Diritto di affissione

1. Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

ART. 14

Locali per le rappresentanze sindacali

..//..

REGIONE PUGLIA

- 16 -

1. In ciascuna unità amministrativa con almeno duecento dipendenti è consentito, agli organismi rappresentativi, per l'esercizio della loro attività, l'uso continuativo di idonei locali, se disponibili all'interno della struttura.

2. Nelle unità amministrative con un numero inferiore a duecento dipendenti gli organismi rappresentativi hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.

ART. 15

Patronato sindacale

1. I dipendenti in attività o in quiescenza possono farsi rappresentare dal sindacato o dall'istituto di patronato sindacale, per l'espletamento delle procedure riguardanti prestazioni assistenziali e previdenziali, davanti ai competenti organi dell'amministrazione.

2. Gli istituti di patronato hanno diritto di svolgere la loro attività nei luoghi di lavoro anche in relazione alla tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro e alla medicina preventiva, come previsto dal decreto del Capo Provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

ART. 16

Garanzie nelle procedure disciplinari

1. Nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina deve essere garantito ai dipendenti l'esercizio del diritto di difesa con l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un legale o di un rappresentante sindacale.

..//..

REGIONE PUGLIA

- 17 -

ART. 17

Referendum

1. Le Amministrazioni devono consentire, nelle sedi delle unità amministrative, lo svolgimento - fuori orario di lavoro - di referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti dalle organizzazioni sindacali tra i dipendenti, con diritto di partecipazione di tutto il personale appartenente all'unità amministrativa ed alla categoria particolarmente interessata.

ART. 18

Contributi sindacali

1. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.

2. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega è inoltrata, in forma scritta, alla Regione ed alla organizzazione sindacale interessata.

3. Le trattenute operate dalla Regione sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate mensilmente alle stesse organizzazioni secondo le modalità comunicate dalle organizzazioni sindacali.

4. La Regione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato delega e dei versamenti effettuati alle organizzazioni sindacali.

..//..

REGIONE PUGLIA

- 18 -

ART. 19

Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali

1. Il trasferimento in una unità produttiva, ubicata in diverso comune o circoscrizione comunale, dei dirigenti sindacali degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e delle Organizzazioni e Confederazioni sindacali può essere disposto solo previo nulla-osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.

3. I dirigenti sindacali di cui all'art. 7 non sono soggetti alla subordinazione gerarchica stabilita dai regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali e conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica rivestita.

ART. 20

Norma transitoria

1. Entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di recepimento dell'accordo, la Regione adotta i provvedimenti necessari per la applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli.

2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, la Regione comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - nonché alla Associazione, alle Unioni ed alla Conferenza di cui all'art. 9, comma quarto, il numero delle aspettative sindacali in essere, in relazione a ciascuna organizzazione o confederazione sindacale. I predetti dati sono comunicati alle organizzazioni e confederazioni interessate.

..//..

REGIONE PUGLIA

- 19 -

3. La ripartizione di cui all'art. 9, quarto e quinto comma, è effettuata entro il 31 dicembre 1990.

CAPO V

NORME APPLICATIVE DELL'ACCORDO INTERCOMPARTIMENTALE

ART. 21

Trattamento di missione

1. Le particolari categorie di dipendenti di cui all'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, sono individuate nel personale inviato in missione fuori della ordinaria sede di servizio:

- a) per attività di protezione civile, nelle situazioni di prima urgenza;
- b) per l'opera di intervento svolta dalle squadre impegnate nello spegnimento di incendi boschivi;
- c) per l'attività di monta, limitatamente al servizio svolto dai palafrenieri al di fuori della sede dell'IRIIP;
- d) per l'attività di autista del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale e degli Assessori regionali, limitatamente al servizio reso al di fuori della Sede della Regione.

2. Per il personale indicato nel comma 1, le particolarissime condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, sono individuate nella impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione; in tale circostanza è corrisposto un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto.

..//..

REGIONE PUGLIA

- 20 -

ART. 22

Mobilità

1. Al personale trasferito da una ad altra Amministrazione anche di diverso comparto a seguito delle procedure di mobilità volontaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è corrisposto, a cura dell'Amministrazione ricevente, cui sarà integralmente rimborsato dallo Stato, un compenso "una tantum" a titolo di incentivazione, nelle seguenti misure:

qualifica funzionale VIII e superiori f.3.500.000=

qualifica funzionale VII f.3.000.000=

qualifica funzionale VI f.2.500.000=

qualifica funzionale V ed inferiori f.2.000.000=

2. Al personale trasferito dalla Regione agli Enti locali, a seguito di deleghe di funzioni ai sensi dell'art. 8 della l.r. 13 aprile 1988, n. 13, è corrisposto, a carico della Regione, un compenso "una tantum" di importo pari a quello indicato nel comma 1.

ART. 23

Copertura assicurativa

1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, la Regione è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per la esecuzione delle prestazioni di servizio.

..//..

REGIONE PUGLIA

- 21 -

2. La polizza di cui al primo comma è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell'Amministrazione sono, in ogni caso, integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi precedenti, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui ai precedenti commi non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dai precedenti commi sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

ART. 24

Diritto allo studio

1. I permessi di cui all'art. 3 del DPR 23 agosto 1988 n. 395, qualora le richieste superino il tre per cento delle unità in servizio all'inizio dell'anno, sono concessi nel seguente ordine:

- a) ai dipendenti che frequentano l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami degli anni precedenti;

...//...

REGIONE PUGLIA

- 22 -

b) ai dipendenti che frequentano il penultimo anno di corso e, successivamente, quelli che, nell'ordine, frequentino gli anni ad esso anteriori, escluso il primo, ferma restando per gli studenti universitari e post-universitari la condizione di cui alla precedente lettera a).

2. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al 1° comma, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studi della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari.

3. A parità di condizioni, i permessi sono accordati ai dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi medesimi per lo stesso corso di studi e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età.

4. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite, ove necessario in sede di contrattazione decentrata.

5. Per la concessione dei permessi di cui ai commi precedenti, i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, il certificato di frequenza e quello degli esami sostenuti.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395.

ART. 25

Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche

1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione

..//..

REGIONE PUGLIA

- 23 -

ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto ad effetti di tossicodipendenza, alcolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero e di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

- a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;
- b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
- c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
- d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di recupero e di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

3. La Regione dispone l'accertamento della idoneità al servizio dei dipendenti di cui al primo comma qualora i dipendenti medesimi non si siano volontariamente sottoposti alle previste terapie.

REGIONE PUGLIA

- 24 -

ART. 26

Tutela dei dipendenti portatori di handicap

1. In attuazione dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:

- a) concessione dell'aspettativa per infermità per l'intera durata del ricovero presso strutture specializzate; per il periodo eccedente la durata massima dell'aspettativa con retribuzione intera compete la retribuzione ridotta alla metà per l'intera durata del ricovero;
- b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto;
- c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
- d) utilizzazione del dipendente in mansioni della stessa qualifica diverse da quelle abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.

2. I dipendenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza entro il terzo grado, si trovino nelle condizioni previste dal comma precedente ed abbiano iniziato l'esecuzione del progetto di riabilitazione, hanno diritto ad ottenere la concessione dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata del progetto medesimo.

REGIONE PUGLIA

- 25 -

3. La Regione in attuazione delle vigenti normative adotta tutte le iniziative idonee a favorire l'integrazione nell'attività lavorativa dei dipendenti portatori di handicap anche attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

ART. 27

Igiene e sicurezza sul lavoro

1. L'art. 31 della L.R. 13/aprile/1988 n. 13 è integrato con le disposizioni che seguono:

- a) il libretto sanitario di cui alla lettera c del citato art. 31 deve essere istituito dalla Regione anche nei settori in cui si ravvisi una maggiore incidenza di rischio per i dipendenti addetti a tali settori;
- b) la Regione prevede visite mediche con cadenza quadrimestrale per gli addetti in via continuativa per l'intera giornata lavorativa all'uso di videoterminali, quale misura di prevenzione per la salute delle dipendenti e dei dipendenti. In attesa che le Amministrazioni provvedano alla effettuazione delle visite mediche, il personale addetto in via continuativa all'uso di videoterminali deve essere adibito ad attività lavorativa di diverso contenuto per periodi di 10 minuti per ogni ora di lavoro non cumulabili;
- c) alle lavoratrici nei primi tre mesi di gravidanza sono applicate le disposizioni della lettera b), con visite mediche a cadenza mensile. Si provvede altresì al provvisorio mutamento di attività qualora si riscontrino, attraverso gli accertamenti sanitari, temporanee inidoneità.

2. La Regione provvede all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali.

REGIONE PUGLIA

- 26 -

3. Le organizzazioni e le confederazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 30 marzo 1989, unitamente all'Amministrazione regionale, verificano, anche attraverso i propri patronati, l'applicazione delle anzidette norme e promuovono la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei dipendenti.

ART. 28

Pari opportunità

1. Il Comitato per la pari opportunità, di cui all'art. 10 della l.r. 13 aprile 1988, n. 13, deve essere insediato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La Regione assicura le condizioni e gli strumenti idonei per il funzionamento del Comitato.

2. In sede di negoziazione decentrata a livello di Ente, anche avendo riguardo alle proposte formulate dal Comitato per le pari opportunità, sono concordate le misure per favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione delle lavoratrici in seno alla famiglia, con particolare riferimento a:

- a) accesso a modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale;
- b) flessibilità degli orari di lavoro in rapporto a quelli dei servizi sociali;
- c) perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, di cui si deve tener conto anche nella attribuzione di incarichi o funzioni più qualificate, nell'ambito delle misure rivolte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'assegnazione in via permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale.

REGIONE PUGLIA

- 27 -

3. Gli effetti delle iniziative assunte dalla Regione a norma del precedente comma, formano oggetto di valutazione nella relazione annuale del Comitato.

4. Rientra nelle competenze del Comitato per le pari opportunità la promozione di iniziative volte ad attuare le direttive CEE per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, in particolare per rimuovere comportamenti molesti e lesivi delle libertà personali dei singoli e superare quegli atteggiamenti che recano pregiudizio allo sviluppo di corretti rapporti.

CAPO VI

CONTRATTAZIONE DECENTRATA E PROCEDURE PER IL RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI

ART. 29

Tempi e procedure di applicazione dell'accordo nazionale

1. I provvedimenti applicativi delle disposizioni contrattuali riguardanti istituti a contenuto economico e normativo con carattere di automaticità devono essere adottati dalla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 30

Tempi e procedure della contrattazione decentrata

1. La negoziazione decentrata resta disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo V della L.R. 13 aprile 1988, n. 13, con le integrazioni di cui ai commi che seguono.

REGIONE PUGLIA

- 28 -

2. La Regione provvede a confermare o a ricostituire le delegazioni di parte pubblica abilitate alla trattativa ai vari livelli di contrattazione decentrata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed a convocare, su richiesta, le organizzazioni sindacali per l'avvio del negoziato entro 15 giorni.

3. La negoziazione decentrata deve riferirsi a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale contrattazione e deve concludersi nel termine di trenta giorni dal suo inizio.

4. All'accordo sottoscritto in sede di contrattazione decentrata è data esecuzione con provvedimento adottato dall'organo competente entro 30 giorni dalla sua sottoscrizione o dalla data di scadenza del termine di 15 giorni stabilito per la presentazione di eventuali osservazioni da parte di organizzazioni sindacali dissenzienti.

5. Gli accordi sottoscritti a livello di contrattazione regionale sono pubblicati entro 15 giorni dalla sottoscrizione sul Bollettino Ufficiale della Regione per essere recepiti dai singoli enti entro i successivi 30 giorni dalla pubblicazione.

6. Tutte le materie demandate alla disciplina degli accordi decentrati devono essere definite in un'unica sessione negoziale, fatti salvi eventuali diversi periodi di validità individuati fra le parti negli accordi predetti.

7. Gli accordi decentrati devono contenere specifiche clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

ART. 31

Procedure di raffreddamento dei conflitti

REGIONE PUGLIA

- 29 -

1. Qualora in sede di applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge insorgano conflitti di generale rilevanza sulla interpretazione delle citate disposizioni, può essere formulata richiesta scritta di confronto con lettera raccomandata a.r. da una delle organizzazioni sindacali di categoria titolari della contrattazione ai vari livelli.

2. La Regione ha l'obbligo di convocare la parte richiedente, per un confronto, nei tre giorni successivi e di formulare motivata risposta entro quindici giorni dall'insorgenza del conflitto, dandone contestuale comunicazione alle organizzazioni sindacali.

3. La richiesta deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa. In caso di persistenza del conflitto, le parti possono fare ricorso alle delegazioni trattanti l'accordo nazionale di comparto per il tramite delle rispettive componenti delle predette delegazioni.

4. Le delegazioni di cui al comma precedente devono riunirsi, altresì, su formale richiesta di una delle parti che la compongono, per l'esame di problemi interpretativi di interesse generale.

5. Entro trenta giorni dalla formale richiesta di cui ai commi terzo e quarto, il Ministro per la funzione pubblica provvede a convocare le delegazioni trattanti per l'esame delle questioni prospettate.

6. Sulla base dell'orientamento espresso dalle delegazioni trattanti il Ministro per la Funzione pubblica provvede ad emanare i conseguenti indirizzi applicativi per tutti gli enti interessati, ai sensi dell'art. 27 primo comma n. 2 della legge 29 marzo 1983 n. 93.

REGIONE PUGLIA

- 30 -

CAPO VII

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

ART. 32

Livello economico differenziato

1. E' istituito un livello economico differenziato di professionalità per le figure professionali appartenenti alle qualifiche comprese fra la prima e la settima.

2. Per le qualifiche funzionali dalla prima alla sesta il livello economico di cui al comma 1 è determinato maggiorando il trattamento economico tabellare iniziale di ogni qualifica di un importo annuo lordo pari al 40% della differenza con il trattamento tabellare iniziale della qualifica superiore.

3. Per la settima qualifica funzionale l'incremento di cui al comma 2 è di f. 1.900.000 annue lorde.

4. Il livello economico differenziato è attribuito al personale appartenente alle qualifiche indicate nel comma 1, con le procedure indicate nell'art. 33 della presente legge, nelle seguenti percentuali, arrotondate all'unità superiore, dei dipendenti della medesima qualifica funzionale in servizio di ruolo al 31 dicembre dell'anno precedente:

1 ^a qualifica funzionale	25%
2 ^a " "	25%
3 ^a " "	45%
4 ^a " "	60%
5 ^a " "	30%
6 ^a " "	60%
7 ^a " "	20%

REGIONE PUGLIA

- 31 -

ART. 33

Procedure per l'attribuzione del livello economico differenziato

1. I livelli economici differenziati di professionalità sono attribuiti mediante selezione per titoli alla quale partecipano i dipendenti indicati nell'art. 32, comma 1, in possesso del requisito di anzianità di effettivo servizio di ruolo di tre anni nella qualifica alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della selezione.

2. La selezione di cui al comma 1 avviene per titoli quali quelli culturali, professionali e di servizio da valutarsi, in relazione alla qualifica di riferimento, sulla base di obiettivi criteri predeterminati in sede di contrattazione decentrata.

3. Nella prima selezione per l'attribuzione del livello economico differenziato ai sensi del presente articolo il requisito dell'anzianità di servizio indicato nel comma 1 deve essere posseduto alla data del 1° ottobre 1990. Il livello economico è attribuito ai dipendenti interessati con decorrenza dalla predetta data ancorchè la selezione sia terminata successivamente.

4. Le selezioni successive a quella prevista nel comma 3 avvengono annualmente nei limiti della disponibilità, del contingente numerico individuato ai sensi dell'articolo 32.

CAPO VIII

DIRIGENZA

REGIONE PUGLIA

- 32 -

ART. 34

Orario di servizio dei Dirigenti

1. L'orario di servizio del personale dirigente non può essere inferiore a 36 ore settimanali.

2. Il dirigente è a disposizione dell'Amministrazione, oltre l'orario d'obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a compensi.

ART. 35

Indennità di funzione

1. Ai dirigenti è corrisposta una indennità di funzione connessa con l'effettivo esercizio delle funzioni e graduata in relazione: al coordinamento di attività, all'importanza della direzione delle strutture o dei singoli programmi; alla rilevanza delle attività di studio, di consulenza propositiva e di ricerca, di vigilanza e di ispezione, di assistenza agli organi; alla disponibilità richiesta in relazione all'incarico conferito. L'indennità è commisurata allo stipendio iniziale secondo appositi coefficienti varianti da 0,1 a 1.

2. Le indennità di presenza e di coordinamento di cui al primo comma, lettere d) ed e), dell'articolo 34 del D.P.R. 268/87 sono assorbite dalla indennità di funzione prevista dal precedente comma 1.

3. Al personale della prima qualifica dirigenziale che non sia preposto a direzione di struttura o di staff è corrisposta una indennità pari al coefficiente 0,1.

4. I parametri di riferimento ed i criteri necessari per la individuazione dei coefficienti della indennità da attribuire alle diverse funzioni di cui al comma 1, saranno successivamente

REGIONE PUGLIA

- 33 -

determinati con apposito provvedimento inteso a garantire obiettività e trasparenza nei comportamenti attuativi.

5. Il personale dirigenziale è escluso dalla fruizione degli istituti incentivanti previsti dall'articolo 6 della presente legge, ivi compreso il compenso per lavoro straordinario.

6. La nuova disciplina della indennità di funzione decorre inderogabilmente dal 1° ottobre 1990. Fino alla data predetta il personale dirigente continua a percepire le indennità di funzione e di coordinamento nelle misure previste dall'articolo 33, primo comma, lettera c), d), e) ed f) della L.R. 13 aprile 1988 n. 13, nonché gli eventuali compensi correlati alla presenza. Il personale dirigente continua, altresì, a percepire i compensi correlati alla produttività sino al 30 giugno 1990.

ART. 36

Responsabilità per l'esercizio delle funzioni dirigenziali

1. I dirigenti, ferma restando la responsabilità penale, civile, amministrativo-contabile e disciplinare prevista per tutti i dipendenti pubblici, sono responsabili della attività svolta dalle strutture cui sono preposti e della gestione delle risorse ad essi demandata.

2. I dirigenti, fermo restando quanto previsto dall'art. 14 della L.R. n. 26/84 e dall'art. 41 della L.R. n. 13/88, sono responsabili, in particolare, dei doveri d'ufficio e, in modo specifico, dell'orario di lavoro e degli adempimenti connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.

3. Il risultato negativo della gestione dei dirigenti, valutato con i criteri indicati nel citato art. 41 della L.R. n. 13/88, comporta la rimozione dalla funzione esercitata con conseguente perdita della relativa indennità.

REGIONE PUGLIA

- 34 -

ART. 37

Compiti dei Dirigenti nella gestione del Fondo per la efficienza dei servizi

1. La gestione e la attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6, nell'ambito del Fondo per la efficienza dei servizi, ferma restando la negoziazione decentrata prevista dall'art. 6, è affidata alla competenza dei dirigenti di servizio con decorrenza dalla data di istituzione del Fondo stesso. I provvedimenti relativi ai Servizi temporaneamente privi di titolare, nonché agli Uffici ed alle Unità operative autonome e decentrate, sono adottati dai Dirigenti di Settore.

2. Per assicurare la uniformità degli adempimenti di cui al presente articolo vengono definiti, a livello decentrato, i criteri generali cui deve ispirarsi l'attività dei dirigenti nella fase di applicazione dei singoli istituti incentivanti, nonché i tempi ed i modi per la quantificazione delle risorse finanziarie che possono essere destinate al soddisfacimento delle diverse finalità.

CAPO IX

TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 38

Nuovi stipendi

1. I valori stipendiali tabellari annui lordi di cui all'art. 32 della L.R. 13 aprile 1988, n. 13, comprensivi del conglobamento di f. 1.081.000 dell'indennità integrativa speciale ai sensi delle vigenti disposizioni e, per le qualifiche dirigenziali, della integrazione tabellare e delle indennità di cui, rispettivamente, all'art. 32, comma 3 ed all'art. 33, comma 1°, lett. c) e d) L.R. n. 13/88, sono così stabiliti, a regime:

REGIONE PUGLIA

- 35 -

Qualifica I	£ 6.081.000
" II	£ 7.041.000
" III	£ 8.181.000
" IV	£ 9.181.000
" V	£ 10.521.000
" VI	£ 11.631.000
" VII	£ 13.631.000
" VIII	£ 18.071.000
" I dirigenziale	£ 25.211.000
" II dirigenziale	£ 33.593.000

2. Gli aumenti stipendiali tabellari annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma precedente sono attribuiti con decorrenza 1/7/1990.

3. Dal 1° luglio 1988 al 30/9/1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Qualifica I	£ 152.000
" II	£ 190.000
" III	£ 265.000
" IV	£ 310.000
" V	£ 355.000
" VI	£ 386.000
" VII	£ 487.000
" VIII	£ 592.000
" I dirigenziale	£ 609.000
" II dirigenziale	£ 820.000

4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Qualifica I	£ 715.000
" II	£ 894.000
" III	£ 1.240.000
" IV	£ 1.459.000
" V	£ 1.668.000
" VI	£ 1.815.000
" VII	£ 2.290.000
" VIII	£ 2.789.000
" I dirigenziale	£ 2.867.000
" II dirigenziale	£ 3.863.000

5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

REGIONE PUGLIA

- 36 -

Qualifica I	£ 1.200.000
" II	£ 1.500.000
" III	£ 2.100.000
" IV	£ 2.450.000
" V	£ 2.800.000
" VI	£ 3.050.000
" VII	£ 3.850.000
" VIII	£ 4.990.000
" I dirigenziale	£ 5.130.000
" II dirigenziale	£ 6.912.000

6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo.

ART. 39

Retribuzione individuale di anzianità

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, a tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata dei seguenti importi annui lordi:

Qualifica I	£ 198.000
" II	£ 216.000
" III	£ 234.000
" IV	£ 267.000
" V	£ 312.000
" VI	£ 330.000
" VII	£ 384.000
" VIII	£ 518.000
" I dirigenziale	£ 672.000
" II dirigenziale	£ 840.000

2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo è corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni eventualmente corrisposte al medesimo titolo liquidate ai sensi dell'art. 37 della L.R. 13 aprile 1988, n. 13.

REGIONE PUGLIA

- 37 -

ART. 40

Trattamento economico accessorio

1. L'indennità di cui all'art. 33, primo comma, lettera b), della L.R. 13 aprile 1988, n. 13, è incrementata di £ 500.000 annue a decorrere dal 1° ottobre 1990. La predetta indennità è corrisposta con le modalità indicate nel citato articolo 33 in via alternativa per la direzione di strutture operative o al personale laureato professionale in posizione di staff.

2. Per il personale dell'area di vigilanza, l'indennità di cui all'art. 33, comma 1, lettera a) della L.R. 13 aprile 1988, n. 13, è incrementata di £ 400.000 annue lorde ripartite per dodici mesi a decorrere dal 1° ottobre 1990.

3. Al personale docente dei Centri di formazione professionale che svolge attività di insegnamento in aula o in laboratorio non inferiore ad 800 ore per anno formativo, ai sensi del comma 7° dello articolo 45 della l.r. n.13/88, compete una indennità di £. 850.000 annue lorde a decorrere dall'1/10/1990.

ART. 41

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e di quiescenza, compresi i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.

2. In ottemperanza al disposto dell'articolo 13 della legge-quadro 29 marzo 1983, n. 93, i benefici economici risultanti dall'applicazione della presente legge sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal precedente articolo 38, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

REGIONE PUGLIA

- 3^a -

ART. 4²

Indennità di rischio da radiazioni

1. Al personale medico e tecnico di radiologia, sottoposto in continuità all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, è corrisposta un'indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.

2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della Sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e semprechè il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attività senza sottoporsi al relativo rischio.

3. Al personale non compreso nel comma 1 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel precedente comma 1, è corrisposta una indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'Amministrazione, nominata dal Coordinatore del Settore Personale; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente.

4. L'indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non è cumulabile con la indennità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi. I relativi oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 5 della presente legge.

REGIONE PUGLIA

- 39 -

CAPO X

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI

ART. 43

Assenze obbligatorie

1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 sono garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti relative alla professionalità ed alla produttività.

ART. 44

Disposizioni particolari

1. L'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 1983-85 riguardante il personale dei Consorzi e dei nuclei di sviluppo industriale già liquidato nella misura ridotta di cui all'art. 34, comma 4 della L.R. 13 aprile 1988, n. 13, cessa di essere corrisposto dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, da data non posteriore al 1° luglio 1990.

2. Fino all'entrata in vigore della legge di riorganizzazione degli Uffici regionali di cui all'art. 16, 2 comma della l.r. n.26/84, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 61 della l.r. n.13/88, con la soppressione delle parole dell'inciso del 3° comma di seguito precisate "deliberazioni della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ordini di servizio del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori e, per il personale del Consiglio, del Presidente dello stesso".

..//..

REGIONE PUGLIA

- 40 -

3. Le disposizioni del 3° comma dell'art. 61 della L.R. 13/88, come modificate dal precedente comma 2, relative all'attribuzione dell'indennità di cui all'art. 30 lettere b), c) e d) della L.R. 26/84, continuano ad essere applicate fino all'entrata in vigore della legge regionale di riorganizzazione degli uffici.

4. L'indennità di reperibilità di cui all'art. 33, comma 1, lett. h), della L.R. n.13/88, non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria, maggiorata in tale caso del 10 per cento. Qualora la pronta reperibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.

ART. 45

Norma finale di rinvio

1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dalla presente legge, le disposizioni delle leggi regionali n. 26/84 e n. 13/88.

2. L'art. 22 della l.r. n.13/88 è abrogato.

3. Con successiva apposita legge saranno disciplinati l'ordinamento professionale, le figure professionali, nonché i criteri di attribuzione dell'indennità di funzione ai dirigenti di cui al I comma dell'art. 35.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. IV Legislatura

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Tramessa alla Commissione Consiliare permanente il 8.3.90